

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

N. 141/AV4 DEL 14/03/2014

**Oggetto: CONCESSIONE GESTIONE BAR AMANDOLA (CIG Z4F0C314E1) –
AFFIDAMENTO 2014-2015**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Responsabile della Ragioneria in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- DETERMINA -

1. Di aggiudicare alla ditta **BAR DINA** di Libertini Donatina, corrente ad Amandola in L.go Plebani n°6, il servizio di gestione del bar interno del presidio ospedaliero di Amandola per la durata di mesi 24, con termine iniziale in data 1/01/2014 e termine finale in data 31/12/2015; salva opzione di rinnovo contrattualmente prevista;
2. Di precisare che il canone di concessione è di € 250,00 + IVA mese, per un valore complessivo per mesi 24 di € 6.000,00 + IVA;
3. Di precisare altresì che il rapporto negoziale sarà regolato dal contratto il cui schema è allegato al presente atto;
4. di dichiarare che il presente atto non comporta né può comportare spesa alcuna;

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dichiarare il presente atto efficace trascorso il termine di gg. 10 dalla pubblicazione;

Firma

Direttore Area Vasta 4

Dott. Alberto Carelli

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n°4 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

UOC ACQUISTI E LOGISTICA

D. Lgv 163/2006 (Codice degli appalti); DPR 207/2010 (Regolamento esecutivo); DGRM 1704/2005; L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); D.G.R.M. 1704/05 (Art.3, comma della L.R. 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR); Determina 785/05 DG ASUR (Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamento provvisorio) e S.M.I.; L 241/90 e s.m.i.

Con determina 758 DAV4 dell'8/11/2013 venivano indette due distinte procedure di gara informali ex art. 30 D. Lgv. 163/2006, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del bar del presidio ospedaliero di Amandola; e per il servizio di gestione dei punti di ristoro mediante distributori automatici (bevande/snack) presso i presidi sanitari ed amministrativi dell'ASUR AV4.

Limitatamente alla prima procedura (bar Amandola), non pervenivano offerte. Con determina 828 DAV4 del 20/12/2013 la procedura di gara veniva formalmente dichiarata deserta. Conseguentemente veniva avviata una negoziazione con il concessionario uscente, al fine di verificare i presupposti per un affidamento diretto, tenuto conto da un lato della sopravvenuta scarsa redditività dell'attività commerciale connessa; e dall'altro dell'interesse al mantenimento del servizio anche per ragioni di accoglienza e confort del presidio ospedaliero di Amandola.

La negoziazione veniva definita in data 3/03/2014 (doc.ti agli atti) sulla base di un canone di concessione pari ad € 250,00 mese + IVA, per una durata iniziale di mesi 24 decorrenti dall'1/01/2014; con facoltà di rinnovo fino ad ulteriori mesi 36 e facoltà di recesso anticipato a beneficio del concessionario con obbligo di preavviso di gg. 90. Per ogni maggior dettaglio si allega lo schema di contratto in allegato.

Per le ragioni sopra esposte, si propone al DAV4 l'adozione del seguente schema di determina:

- Di aggiudicare alla ditta BAR DINA di Libertini Donatina, corrente ad Amandola in L.go Plebani n°6, il servizio di gestione del bar interno del presidio ospedaliero di Amandola per la durata di mesi 24,

con termine iniziale in data 1/01/2014 e termine finale in data 31/12/2015; salva opzione di rinnovo contrattualmente prevista;

- Di precisare che il canone di concessione è di € 250,00 + IVA mese, per un valore complessivo per mesi 24 di € 6.000,00 + IVA;
- Di precisare altresì che il rapporto negoziale sarà regolato dal contratto il cui schema è allegato al presente atto;
- di dichiarare che il presente atto non comporta né può comportare spesa alcuna;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- di dichiarare il presente atto efficace trascorso il termine di gg. 10 dalla pubblicazione;

Fermo, 6/03/2014

Il Direttore UOC Acquisti/Logistica

Dott. Fulvio De Cicco

Il Direttore UOC Bilancio attesta dal presente atto non derivano né possono derivare spese..

Il Direttore UOC Bilancio

Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

Allegato 1
Schema contratto

**GESTIONE IN CONCESSIONE DEL BAR INTERNO PRESIDIO OSPEDALIERO AMANDOLA
CONTRATTO 2014-2015 (CIG Z4F0C314E1)**

Art. 1 – Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione del bar interno del presidio ospedaliero di Amandola, al fine di assicurare un servizio di ristoro ad utenti e dipendenti.

Art. 2 - Normativa di riferimento, autorizzazioni e licenze

Nell'attuazione del servizio il concessionario dovrà uniformarsi a tutta la normativa, nazionale e locale, vigente in materia di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Dato atto che l'ASUR dispone di regolare licenza commerciale, il concessionario dovrà munirsi - se non già munito - dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 3, comma 1, della L. 287/1991, per l'apertura di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, nonché di ogni altra autorizzazione richiesta dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività commerciale di cui trattasi; compresa la licenza per la vendita degli alcolici ed HACCP.

Art. 3 – Riservatezza dell'Amministrazione

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, secondo quanto previsto dal D. Lgv. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. La presentazione di offerta importerà autorizzazione, entro tali limiti, al trattamento dei dati. Qualsiasi dato, notizia o informazione di cui è titolare l'Amministrazione fornita al concorrente o aggiudicatario, o di cui lo stesso venisse a conoscenza nell'ambito dell'attività oggetto del presente Capitolato Speciale, sarà oggetto di trattamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa sulla sicurezza dei dati personali e nel rispetto dell'obbligo di assoluta riservatezza e del segreto professionale. I dati che verranno richiesti all'Amministrazione per l'espletamento delle attività in oggetto saranno, se necessario, conservati dal concorrente o aggiudicatario in archivi sia elettronici che cartacei, comunque con modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza secondo quanto previsto dalla vigente normativa. I dati riguardanti l'Amministrazione dovranno essere utilizzati solo per le finalità oggetto del presente Capitolato Speciale e non saranno comunicati né diffusi per altri fini, se non previo consenso scritto da parte dell'Amministrazione. Si conviene che tutti i dati, notizie o informazioni di cui il concorrente o aggiudicatario venisse a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico ricevuto rivestiranno carattere di assoluta riservatezza: ne segue l'impegno a mantenere sugli stessi il più stretto riserbo. L'eventuale rilevazione a terzi, tanto in pendenza di rapporto quanto dopo la sua cessazione sarà soggetta alle sanzioni previste dall'art. 622 c.p. e dal D. Lgv. 196/2003 oltre che da eventuali azioni per il risarcimento del danno. Il concorrente o aggiudicatario sarà considerato titolare del trattamento dei dati oggetto del presente contratto, potendo l'Amministrazione ad essa rivolgersi per far valere i suoi diritti secondo quanto previsto dall'art. 7 D. Lgv. 196/2003 e per qualsiasi chiarimento in materia di riservatezza.

Art. 4 – Cauzioni

Il concessionario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo complessivo contrattuale pari ad € 6.000,00. In caso di aggiudicazione con offerta superiore al 10% del canone a base d'asta, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti il 10%; ove il rialzo sia superiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al 20%. Si applica l'art. 75 comma 7 D. Lgv. 163/2006.

Art.5 – DUVRI

Con riferimento ai rischi da interferenza, non sono stati individuati costi aggiuntivi. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni ed alla cautele indicate dall'Amministrazione con il DUVRI da allegarsi al contratto. La mancata proposta di modifiche o integrazioni importerà accettazione definitiva dello stesso. Qualora tuttavia in sede di offerta siano state richieste e contestualmente allegate proposte di modifica del DUVRI, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di contattare l'Ufficio Prevenzione e Protezione della AV4 (Dott. Claudio Balducci tel. 0734/6252808 – c.balducci@asl11.marche.it) per la stipula del DUVRI definitivo e gli adempimenti previsti dal D. Lgv. 81/2008 in materia di sicurezza.

Art. 6 - Locali

I locali messi a disposizione (bar di mq 15, retro bar di mq 13, ripostiglio di mq 9), così come descritti nella planimetria allegata, saranno assegnati in comodato gratuito. Il canone contrattualmente determinato conseguentemente deve intendersi quale corrispettivo per l'affidamento della gestione in concessione del bar in oggetto, escludendosi esplicitamente che lo stesso possa essere considerato quale canone di locazione dei locali stessi. I locali verranno concessi al solo fine di permettere la gestione del bar, con divieto assoluto di mutamento di destinazione. L'eventuale adattamento dei locali, per ragioni di funzionalità oppure di eventuale adeguamento normativo, sarà interamente a carico del concessionario; ad eccezione di quanto previsto dal seguente articolo con riferimento alla manutenzione straordinaria.

Art. 7 – Spese di conduzione e di manutenzione

Tutte le spese relative alla conduzione dell'attività, nonché quelle di manutenzione ordinaria sono a carico del concessionario. Eventuali spese di manutenzione straordinaria non derivanti da azioni od omissioni del concessionario, saranno a carico dell'ASUR AV4. Le spese relative alle utenze (luce, acqua, gas etc.) ed al riscaldamento sono altresì a carico dell'ASUR AV4. In caso di inadempimenti relativi alle spese di manutenzione o conduzione l'ASUR AV4 ha facoltà di provvedere, rivalendosi sulla cauzione definitiva mediante escussione proporzionale.

Art.8 - Verifiche

L'ASUR AV4 potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali concessi per verificare lo stato di conservazione degli stessi e richiedere gli eventuali interventi di ordinaria manutenzione di competenza dell'aggiudicatario.

Art. 9 – Attrezzature

Il concessionario ha l'obbligo di completare a proprie spese la dotazione di attrezzature necessarie oltre a quelle di proprietà dell'ASUR AV4, descritte nell'allegato 2; ovvero sostituire a proprie spese quelle usurate o obsolete. In tal caso, al termine del contratto tali attrezzature sostituite resteranno di proprietà dell'AV4. Ogni ulteriore aggiunta in corso di contratto che non possa essere rimossa in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta senza il preventivo consenso scritto dell'ASUR AV4. Le attrezzature non comprendono frigo gelati, macchina caffè espresso, lavastoviglie, macina caffè.

Art. 10 – Altri obblighi del concessionario

Il concessionario deve:

- assicurare il regolare e perfetto svolgimento di tutti i servizi inerenti alla gestione del bar, provvedendovi direttamente, e facendosi eventualmente coadiuvare da idoneo personale, e nello specifico mantenere il bar fornito dei necessari generi di consumo, assicurandosi che essi siano della migliore qualità;
- mantenere aperto l'esercizio almeno dalle ore 8:00 alle ore 17:00 dei giorni feriali; sabato dalle 8.00 alle 14.00; domenica e festivi chiuso;
- mantenere i locali puliti, attenendosi alle eventuali istruzioni dell'ASUR AV4;
- osservare tutte le disposizioni in materia di igiene e di pubblica sicurezza stabilite dalla normativa nazionale e locale in materia vigente;
- provvedere al pagamento di tutti i contributi e tasse inerenti alla gestione del bar e al rilascio, a proprio carico, delle necessarie autorizzazioni di legge per la somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande.
- Provvedere al conferimento dei rifiuti;
- Garantire un comportamento decoroso del personale impiegato, compresi gli obblighi di riservatezza indicati nel presente capitolato;

Art.11 – Altri divieti del concessionario

E' fatto divieto di:

- introdurre e mantenere nell'esercizio giochi di qualsiasi genere nonché attività affini;
- vendere tabacchi
- cessione o subappalto senza previa autorizzazione

Art.12 - Facoltà

Il concessionario ha facoltà di:

- attivare un distributore automatico di generi di consumo, a copertura degli orari di chiusura del bar; salva la facoltà di installare ulteriori distributori automatici, limitatamente ai locali comuni del presidio ospedaliero, previa autorizzazione dell'AV4 e corrispondente diritto di esclusiva in capo al concessionario stesso;
- garantire la distribuzione all'interno del presidio ospedaliero di giornali quotidiani;
- esporre pubblicità inerente ai prodotti in vendita, nei limiti del decoro e previo nulla osta;
- chiudere l'attività nei giorni 13-17/08 per chiusura estiva, a condizione che sia attivo il distributore automatico di cui alla lettera a. del presente articolo;

Art. 13 - Pubblicità

Salvo il caso di cui all'art.12 lett. c., la pubblicità nei locali bar destinati al pubblico è riservata all'ASUR AV4.

Art. 14 – Prezzi di vendita dei generi di consumo

I prezzi dei generi di consumo devono corrispondere al listino prezzi allegato al presente capitolato (allegato 3). I prezzi dei prodotti non compresi nel listino prezzi dovranno essere equivalenti a quelli praticati dagli esercizi di pari categoria della zona. Ai dipendenti dell'AV4 dovrà essere praticata una riduzione del 10% rispetto agli stessi. Il listino prezzi e lo sconto in favore dei dipendenti devono essere affissi e pubblicizzati nel locale. I prezzi resteranno invariati per tutta la durata del contratto.

Art. 15 - Durata

La concessione ha durata di mesi 24, con termine iniziale in data 1/01/2014 e termine finale in data 31/12/2015. Le parti hanno facoltà di rinnovo fino ad ulteriori mesi 36, salvo accordo. Al termine del contratto, anche prima della scadenza naturale, il concessionario dovrà rendere libero dagli stessi locali e riconsegnarli all'AV4 completi delle attrezzature di proprietà dell'AV4 (allegato 2) entro gg. 15, senza poter pretendere somma alcuna a qualsiasi titolo per la suddetta attività; salva comunque la facoltà per l'AV4 o per il nuovo gestore di riscattare, secondo il loro valore di mercato, detti arredi e attrezzature. Prima della scadenza concordata, con onere di preavviso scritto di gg 90, il concessionario ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto senza penali.

Art. 16 – Canone

Il canone di concessione pari ad € 250,00/mese + IVA dovrà pagarsi in rate trimestrali posticipate, decorrenti dal mese successivo a quello di stipula del contratto. L'importo resterà invariato per tutta la durata del contratto.

Art. 17 – Penali

Senza esclusione di obbligo al risarcimento per eventuali maggiori danni, per inadempimento delle obbligazioni contrattuali le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, sentito il responsabile dell'esecuzione, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 5 per cento dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell'inadempimento. In caso di adempimento tardivo, sono applicate penali in misura compresa tra 0,1 per mille e 0,1 per cento pro die. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito all'inadempimento. Qualora la somma degli inadempimenti determina un importo massimo delle penali superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione, può promuovere l'avvio della risoluzione del contratto per inadempimento. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'esecutore dipendente dal contratto del quale trattasi. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare medesimo sarà garantito dalla cauzione definitiva, fermo l'obbligo di reintegro entro gg. 15 dalla richiesta. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore da presentarsi entro gg. 15 dalla contestazione, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che l'inadempimento non è imputabile all'esecutore medesimo, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il responsabile del procedimento ove possibile entro gg. 30 dalla richiesta di disapplicazione, sentito il direttore dell'esecuzione e l'organo di collaudo ove costituito.

Art. 18 - Responsabilità dell'aggiudicatario

Il concessionario è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'ASUR AV4 contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (persone fisiche, beni mobili e beni immobili) nel corso dell'esecuzione. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento dell'ammontare netto del contratto, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dell'esecuzione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dal termine finale dell'esecuzione risultante dal contratto ovvero dall'effettiva cessazione delle prestazioni, se successiva al predetto termine finale. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza entro la data di stipula del contratto ovvero, in caso di esecuzione d'urgenza, entro il termine di avvio dell'esecuzione stessa. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Il concessionario sarà unico responsabile, altresì, della custodia e conservazione di quanto contenuto nei locali. Nessuna responsabilità potrà essere configurata a carico dell'ASUR AV4 per i danni eventualmente subiti all'aggiudicatario per accadimenti naturali o comportamenti dolosi o colposi di terzi; analogamente nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ASUR AV4 in conseguenza di interruzione del servizio per cause indipendenti da un suo comportamento colpevole. Il concessionario sarà unico responsabile, infine, nei confronti delle competenti autorità (autorità di Pubblica Sicurezza, Polizia Urbana, Ufficio di igiene) per l'eventuale inosservanza degli adempimenti di legge previsti in materia di pubblica sicurezza e igiene previsti dalla relativa normativa.

Art. 19 - Obblighi dell'aggiudicatario verso il proprio personale

Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra ASUR AV4 e il personale eventualmente impiegato dal concessionario, che resterà sotto ogni profilo alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo. Il concessionario sarà unico responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti a favore dei propri dipendenti dalla vigente normativa in materia assicurativa, contributiva e previdenziale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi e tenendo indenne l'ASUR AV4 da ogni eventuale responsabilità comunque derivante dall'inadempimento dei sopra indicati obblighi. Sarà altresì unico responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti a favore dei propri dipendenti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi e tenendo indenne l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità comunque derivante da infortuni e/o accessi al proprio personale durante lo svolgimento del servizio.

Art. 20 – Risoluzione del contratto

Il contratto si intenderà risolto di diritto senza necessità d'intervento giudiziale e previo onere di comunicazione da parte dell'ASUR AV4 nei seguenti casi:

- mancata attivazione della gestione entro la fine del mese successivo a quello di consegna dei locali;
- ritardo eccedente mesi tre nel pagamento del canone;
- somministrazione al pubblico di alimenti o bevande di insufficiente qualità;
- cessione o subappalto;
- diniego o mancato rinnovo delle autorizzazioni di legge richieste per lo svolgimento dell'attività in oggetto, compresi i requisiti generali di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006;
- ogni altra condotta integrante grave inadempimento;
- cessazione dell'attività da parte dell'aggiudicatario, compreso il fallimento dello stesso;

La risoluzione comporterà incameramento della garanzia fideiussoria, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno.

Art. 21 – Foro di competenza

La competenza a dirimere eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario è attribuita al Foro di Fermo ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Art. 22 – Tracciabilità flussi finanziari

A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l'aggiudicatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010. Si richiama in particolare il dovere di comunicare all'UOC Bilancio AV4 (fax 0734/6252851 tel. 0734/6252899) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i documenti contabili (fattura, bonifico etc.) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Parimenti a pena di nullità, l'aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti "di filiera" un'apposita clausola con cui ciascuno di essi

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L. 136/2010. Al fine di consentire i relativi controlli, l'aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere all'ASUR AV4 copia dei rispettivi contratti "di filiera". Inoltre, qualora l'aggiudicatario, il subappaltatario o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'ASUR AV4 e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art.23 – Comunicazioni

Le comunicazioni ordinarie tra le parti avvengono mediante posta elettronica, salvo che la natura o l'oggetto della comunicazione (a titolo esemplificativo contestazione di inadempimento, penali, risoluzione o recesso) non richiedano l'utilizzo della PEC. Il concessionario assume l'obbligo di comunicare periodicamente, e comunque entro gg. 30 dalla richiesta, le informazioni e i dati organizzativi ed economici rilevanti (a titolo esemplificativo: filiera dei fornitori, dipendenti e personale impiegato, dati economici e fatturato etc.).

IL CONCESSIONARIO
TIMBRO E FIRMA

UOC ACQUISTI E LOGISTICA AV4
IL DIRETTORE Dott. Fulvio De Cicco

Allegati:

1. Planimetria
2. Elenco attrezzature di proprietà dell'AV4
3. Listino prezzi

www.AlboPretorionline.it 14/03/14